



Comune di Spello

Provincia di Perugia

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 12-02-2021

Servizio: AREA AFFARI GENERALI SOCIALE E CULTURA

**Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. PROROGA PROPRIA ORDINANZA
N. 3 DEL 01/02/2021 RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER TUTTI GLI ALUNNI
ALL'INTERNO DELLE SCUOLE, STATALI, PARITARIE E PRIVATE,
DI OGNI ORDINE E GRADO NONCHÉ ALL'INTERNO DEGLI ASILI
NIDO DEL COMUNE DI SPELLO, CON EFFICACIA A DECORRERE
DAL 14 FEBBRAIO 2021 FINO AL 21 FEBBRAIO 2021 INCLUSO.**

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Spello;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

DATO ATTO CHE:

- in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, termine più volte prorogato con vari provvedimenti normativi, di cui l'ultimo riferito al D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, che ne ha fissato il termine del 30/04/2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art. I, dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

TENUTO CONTO delle numerose disposizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19 adottate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dalla Regione Umbria;

RICHIAMATI:

- in particolare, il DPCM del 14 gennaio 2021;
- il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 14/07/2020, n. 74, che prevede il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;
- il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 che ha fissato le misure da adottare, per il contenimento della pandemia, nelle aree del territorio nazionale distinte per colore (gialle, arancioni e rosse), in base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di rischio;

DATO ATTO CHE

- il Ministero della Salute in data 16.01.2021, tenuto conto dell'andamento epidemiologico, ha emanato l'Ordinanza con la quale la Regione Umbria, a decorrere dal 17.01.2021 e fino al 31.01.2021, è stata inserita tra le regioni che si collocano in uno "scenario 1" con livello di rischio "alto", cosiddetta "Zona Arancione";

- in data 29/01/2021 Il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza con la quale la Regione Umbria a decorrere dal 01/02/2021 fino 15/02/2021, è stata inserita tra le regioni che si collocano in uno "scenario 1" con livello di rischio "alto", cosiddetta "Zona Arancione";

VISTA, inoltre, la DGR n. 53 adottata dalla Regione Umbria nella data del 27 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il documento "Emergenza Covid-19: Piano scuole fase 3" per misure di sorveglianza specifiche per il contesto scolastico e per le strutture dedicate all'infanzia da zero a sei anni;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione del predetto documento "Emergenza Covid-19: Piano scuole fase 3", il Comitato Tecnico Scientifico nominato dalla Regione Umbria ha

espresso il parere di praticabilità della riapertura delle attività scolastiche al 50% di cui al DPCM del 14 gennaio 2021 (art.1, comma 10, lett. s), vincolando tale misura all'inibizione di qualunque attività collaterale, alla luce della significativa incidenza dei contagi rilevata nel territorio regionale, con variazioni provinciali importanti e incidenza di base significativa che potrebbe rapidamente evolvere;

VISTA la comunicazione fatta pervenire nella data del 31 gennaio 2021 da parte del Commissario all'Emergenza Covid nominato dalla Regione Umbria,

DATO ATTO che in data 29 gennaio 2021, il Presidente facente funzioni di ANCI Umbria, ha fatto pervenire al Comune di Spello una nota a firma della Presidente della Regione Umbria, avente ad oggetto: "Situazione epidemiologica in Umbria e misure consigliate da Sanità Regionale", con la quale la stessa Presidente chiede di condividere con i Sindaci e con loro valutare l'adozione di misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19, mediante l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, tra cui l'inibizione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di I e II grado, di concerto con la Provincia di appartenenza;

DATO ATTO che in data 01 febbraio 2021 è pervenuta alle ore 14:13 una nota (prot. 1846) della Usl Umbria 2- Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica con la quale preso atto delle considerazioni del Comitato Tecnico Scientifico relative alle misure da porsi in essere in considerazione del progressivo diffondersi del Covid-19 sul territorio del Comune di Spello, si richiede l'emissione di un provvedimento ordinativo contingibile ed urgente finalizzato all'adozione di misure di contenimento della diffusione del virus tra cui l'inibizione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di I e II grado;

CONSIDERATO che dalla nota della Presidente della Regione Umbria, di cui in premessa, emerge che il Commissario dell'Emergenza Covid ed il Direttore Regionale Sanità e Welfare, riguardo la particolare situazione epidemiologica attuale in Umbria, i suoi rischi evolutivi, l'innalzamento dell'indice di contagiosità, evidenziano la necessità di misure urgenti per poterla contenere con iniziative di carattere locale;

DATO ATTO CHE:

- con propria Ordinanza n. 3 del 01/02/2021, preso atto della situazione epidemiologica nel territorio comunale è stata disposta la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza – nessuna esclusa, compreso l'uso dei laboratori – per tutti gli alunni all'interno delle scuole, statali, paritarie e private, di ogni ordine e grado, nonché all'interno degli asili nido del Comune di Spello, con efficacia a decorrere dal 02 febbraio 2021 fino al 13 febbraio 2021 incluso;

- con Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale del 06/02/2021 n. 14 è stato disposto che *"A decorrere dal 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell'allegato n. 1, si applicano le disposizioni relative all'articolo 3 comma 4 del DPCM 14*

gennaio 2021 e dei suoi allegati – cd. zona rossa – integrate dalle previsioni di cui all'articolo 2 della presente ordinanza.

A decorrere dal 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell'allegato n. 1, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Per il medesimo periodo di cui al comma 1 sono sospesi tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo di cui al comma precedente i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, di cui all'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65."

PRESO ATTO che la situazione epidemiologica nel territorio comunale continua a registrare un aumento del numero complessivo dei contagi rispetto ai dati rilevati nelle precedenti settimane;

ACQUISITO in merito il parere della Usl Umbria 2 (prot 2564 del 12/02/2021) il quale testualmente recita: *"in considerazione della situazione epidemiologica e dell'importante numero di nuovi positivi registrati ogni giorno, si ritiene senz'altro opportuno mantenere le misure assunte con la precedente Ordinanza relativamente alla sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, almeno fino al termine individuato dalla Regione"*

SENTITO il Dirigente Scolastico interessato, con il quale è stata condivisa la necessità di prorogare la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per consentire l'attuazione delle necessarie misure preventive;

RITENUTO opportuno e necessario, visto l'incremento costante dei positivi ed il crescente coinvolgimento della popolazione scolastica, nonché la conseguente crescente pressione sui servizi sanitari territoriali, prorogare le misure già assunte con propria Ordinanza n. 3 del 01/02/2021 e non contemplate dall'Ordinanza regionale citata, ovvero prorogare la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nessuna esclusa, compreso l'uso dei laboratori – per tutti gli alunni all'interno delle scuole, statali, paritarie e private, di ogni ordine e grado, nonché all'interno degli asili nido del Comune di Spello, sino al 21/02/2021;

ATTESA la sussistenza di una situazione eccezionale e straordinaria suscettibile di pregiudicare la salute pubblica, propria dell'emergenza sanitaria nazionale in atto, e l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della comunità locale, adottando ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del contagio ed a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti;

RITENUTO alla luce degli elementi descritti, che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, stante l'urgenza di provvedere, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90;

VISTO l'art. 3, comma 3, del D.L. 19/03/2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22/05/2020, n. 35;

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

DATO ATTO che i provvedimenti oggetto del presente provvedimento sono adottati tenendo conto del principio di massima precauzione, a tutela della salute pubblica;

DATO ATTO che in ordine all'adozione della presente ordinanza viene informato il Prefetto di Perugia mediante trasmissione del presente provvedimento;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa ed ivi richiamate integralmente

di prorogare le misure già assunte con propria Ordinanza n. 3 del 01/02/2021 e non contemplate dall'Ordinanza regionale del 06/02/2021 n. 14, ovvero di prorogare la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nessuna esclusa, compreso l'uso dei laboratori – per tutti gli alunni all'interno delle scuole, statali, paritarie e private, di ogni ordine e grado, nonché all'interno degli asili nido del Comune di Spello, sino al 21/02/2021 incluso;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del Comune;

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato al Prefetto di Perugia, (Ufficio Territoriale del Governo di Perugia), e sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del Comune di Spello;

- l'invio della presente Ordinanza ognuno per propria competenza e/o opportuna conoscenza, a:
- Regione Umbria
- Presidente della Giunta Regionale;

- Ufficio Scolastico Regionale;
- Dirigente Scolastico interessato
- Prefettura di Perugia;
- Questura di Perugia;
- USL Umbria n. 2;
- Comando Compagnia Carabinieri, Piazza della Repubblica – Spello
- Comando Polizia Municipale – Sede;
- Area Affari Generali Sociale e Cultura – Sede;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO
LANDRINI MORENO**

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate